



# COMUNE DI CARSOLI

## Provincia dell'Aquila

Medaglia d'argento al valor civile

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908301 Fax: 0863995412



AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A SANATORIA N.° 33 / 2017

Spett.le

Prot. n. 10671  
Del 18.12.2017

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E  
PAESAGGIO DELL'ABRUZZO CON ESCLUSIONE DELLA  
CITTÀ DELL'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE

Via degli Agostiniani n.14  
66061 CHIETI

Spett.le

REGIONE ABRUZZO Direzione Territorio  
Servizio Aree protette BBAA e VIA  
Via L. Da Vinci 1 - 67100 L'AQUILA

Spett.le

LISTRATI ANGELO GUERRA  
Via Civita D'Antino, 5  
67051 Avezzano (AQ)

Oggetto : **Autorizzazione paesaggistica a sanatoria** ex art. 167, del D.Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente

ref. istanza :

protocollo	Pratica edilizia	Ragione Sociale
3932	2017	<b>LISTRATI ANGELO GUERRA</b>

**VISTO** l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale affida alla competenza dirigenziale il rilascio degli atti di gestione;

**DATO ATTO** che il medesimo D. Lgs. n. 267/2000 stabilisce le competenze delle Regioni sub delegate con il DPR 616/77;

**VISTO** l'art. 1 comma 2 della Legge regionale n. 2/2003 come modificata ed integrata nel testo vigente dalla Legge Regionale n. 49/2004 e dalla Legge regionale n. 5/2006 con il quale la regione Abruzzo ha sub delegato ai Comuni le funzioni relative agli articoli 146, 159, 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

**VISTO** il capo IV del D. Lgs. n. 42/2004 come modificato ed integrato nel testo vigente dal D.Lgs. n. 156/2006,

**VISTO** il D.M. 21/06/1985 (pubblicato sulla G.U. n°179 del 31/07/1985) di imposizione del vincolo paesaggistico ai sensi della legge 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Sindacale con il quale il Sindaco del Comune di Carsoli conferiva al sottoscritto la Responsabilità del Servizio Tecnico Manutentivo e la conseguente funzione dirigenziale;

**VISTA** l'istanza (corredata dalla documentazione tecnico amministrativa prevista) assunta al protocollo generale aln.6414 , in data 03/08/2015, con la quale il sig. LISTRATI ANGELO GUERRA ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere di seguito specificate consistenti in : Accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 DPR 380/01 per opere eseguite in difformità al Permesso di Costruire n. 1282 del 16/06/2005.

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 8124 in data 18.09.2017, è stata inviata alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, la documentazione prevista dalla DGR Abruzzo n. DGR n.° 1152 del 17/11/2009 e successive circolari esplicative, ai fini del rilascio del parere vincolante di cui all'art. 146 comma 7 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 composta dagli elaborati di seguito elencati:

- richiesta di autorizzazione ambientale	- n. 1 Copie della Relazione Tecnica ovvero di compatibilità amb.
- n. 1 Copie dell'Elaborato Grafico Architettonico	- n. 1 Originali della documentazione Fotografica dei Luoghi

**VISTA** la nota prot. 14818 del 23.10.2017, acquisita al protocollo comunale in data 31.10.2017 con il n. 9311, con la quale la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere ha trasmesso un parere positivo e preavviso di parziale rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota del Sig. Lustrati Angelo Guerra pervenuta agli atti della Soprintendenza;

**VISTA** la nota prot. 16648 del 29.11.2017, acquisita al protocollo comunale in data 30.11.2017 con il n. 10152, con la quale la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo con esclusione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, ai sensi dell'art. 167 comma 5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ha rigettato per inammissibilità le opere individuate come segue: 3) sopraelevazione della copertura, con aumento dell'altezza della linea di gronda di circa 30 cm, comportante creazione di locale utilizzabile ( h min 0,40 m – h max 2,70 m); 4) variazioni delle aperture esterne al piano sottotetto; 5) scala esterna per accesso al sottotetto lato est; 6) piano sottotetto, creazione soletta a sbalzo ( dim. c.a.. 1.0 x 5.0 mt) su ognuno dei quattro fronti del fabbricato; 7) demolizione della scala esterna per accesso al sottotetto su lato est; 8) chiusura totale delle aperture esterne al piano sottotetto; rimozione delle balaustre in ferro attualmente presenti sui balconi.

**VERIFICATO** che l'intervento per cui si chiede l'autorizzazione a sanatoria è configurabile come: intervento di ristrutturazione urbanistica;

**FATTE SALVE** le competenze comunali in materia urbanistico - edilizia;

Tutto ciò premesso:

**A NORMA DI LEGGE CONCEDE L' AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA A SANATORIA**

relativa al progetto specificato in premessa, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e della Legge Regione Abruzzo 13/02/2003, n.2 solo ed esclusivamente per le seguenti opere: 1) locale tecnico completamente interrato; 2) variazione nella disposizione della tamponatura esterna al piano terra.

Le opere rigettate dalla Soprintendenza SABAP vengono rigettate anche dal Comune di Carsoli e sono: 3) sopraelevazione della copertura, con aumento dell'altezza della linea di gronda di circa 30 cm, comportante creazione di locale utilizzabile (h min 0,40 m – h max 2,70 m); 4) variazioni delle aperture esterne al piano sottotetto; 5) scala esterna per accesso al sottotetto lato est; 6) piano sottotetto, creazione soletta a sbalzo (dim. c.a.. 1.0 x 5.0 mt) su ognuno dei quattro fronti del fabbricato; 7) demolizione della scala esterna per accesso al sottotetto su lato est; 8) chiusura totale delle aperture esterne al piano sottotetto; rimozione delle balaustre in ferro attualmente presenti sui balconi.

Il presente atto non costituisce titolo abilitativo urbanistico né edilizio, pertanto non è sufficiente per compiere alcun intervento di trasformazione territoriale ovvero urbanistico-edilizio che si diffida a compiere in assenza di valido atto abilitativo.

La presente autorizzazione paesaggistica a sanatoria è impugnabile secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 12, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.. Inoltre il presente provvedimento fa salvi i diritti dei terzi, nonché la competenza del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e della Regione Abruzzo per i compiti di indirizzo, verifica e coordinamento previsti nella L.R. 13/02/2003, n.2.

Il Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo  
F.to (arch. Roberto Ziantoni)